

CAPITOLATO D'APPALTO

SERVIZIO DI ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO 3.3.D “SERVIZI AUSILIARI DI TIPO SOCIALE” DEL COMUNE DI TRENTO 2023-2024

CIG:

CUP:

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto il servizio di attuazione dell'Intervento 3.3.D: “Progetti occupazionali in lavori socialmente utili per accrescere l'occupabilità e per il recupero sociale di persone deboli”; l'intervento si colloca nel settore dei servizi ausiliari di tipo sociale a domicilio con carattere temporaneo, compatibile con il grado di debolezza o svantaggio del lavoratore o particolari servizi necessari per il recupero del lavoratore.
2. Le prestazioni oggetto d'appalto sono finalizzate a:
 - promuovere l'inserimento di persone in situazione di fragilità sociale e lavorativa;
 - sostenere utenti del Servizio Welfare e coesione sociale che stanno vivendo un periodo di grande difficoltà e solitudine e che necessitano di un supporto nella vita quotidiana;
3. Sono compresi nell'appalto tutti gli interventi previsti nel progetto allegato, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato d'appalto.
4. L'appalto non è suddiviso in lotti.

Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. Il servizio di cui all'art.1 deve essere realizzato nel rispetto di quanto definito:
 - nel Documento degli interventi di politica del lavoro della XVI legislatura, approvato dalla Commissione provinciale per l'impiego con deliberazione n. 447 del 21.01.2020 e adottato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 75 del 24.01.2020, successivamente integrato e modificato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2039 del 26 novembre 2021 e con deliberazione della Giunta provinciale n. 2476 del 22 dicembre 2022;
 - nelle relative Disposizioni attuative dell'Intervento 3.3.D (di seguito Disposizioni), approvate con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 36 del 21 ottobre 2020 e successivamente modificate con deliberazioni n. 20 del 2 novembre 2021, n. 2 del 26 gennaio 2022, n. 7 dd. 09.03.2022 e n. 25 dd. 23.11.2022;
 - nel documento “Relazione tecnica e perizia” allegato al presente documento;
2. L'appaltatore, altrimenti definito soggetto attuatore, deve garantire l'assunzione a tempo determinato di n. 14 lavoratori a 20 ore settimanali e di n. 2 capisquadra a 35 ore settimanali, individuati dal Comune di Trento fra gli iscritti in apposite liste approvate dall'Agenzia del Lavoro. Il rapporto di Lavoro è disciplinato dall'Intesa collettiva provinciale di lavoro per i lavoratori occupati in “Progetti per l'accompagnamento all'occupabilità attraverso lavori socialmente utili”, siglato il 01.10.2018.
3. L'appaltatore mette a disposizione un coordinatore di cantiere, quale referente per la realizzazione del progetto di cui al presente capitolato, che deve aver acquisito una professionalità idonea derivante da una comprovata e documentata esperienza lavorativa in campi coerenti con l'attività di cui al Servizio in oggetto. L'idoneità del Coordinatore di cantiere dovrà essere attestata nel curriculum vitae di cui all'offerta tecnica fornita in sede di gara nella “scheda coordinatore” che l'ente appaltante dovrà compilare nel programma informatico predisposto dall'Agenzia del Lavoro.
4. Requisiti e ruolo del caposquadra e del coordinatore di cantiere sono dettagliatamente

definiti rispettivamente dall'art. 8 e 9 delle Disposizioni attuative sopra citate.

5. Le prestazioni specifiche del servizio verranno realizzate nell'ambito del territorio del Comune di Trento ed in particolare presso le abitazioni dei beneficiari del servizio domiciliare ausiliario. Previo accordo con il Servizio Welfare e coesione sociale le attività di cui al comma 6 lett. a) e potranno essere svolte, dai due capisquadra, anche al di fuori del territorio comunale. Analogamente, in caso di necessità e per situazioni particolari, le attività descritte al comma 6 potranno essere realizzate anche presso il domicilio di utenti residenti negli altri comuni facenti parte del Territorio Val d'Adige.
6. Le attività da realizzare nell'ambito dei servizi ausiliari domiciliari sono prevalentemente:
 - a. accompagnamento per visite mediche, incombenze burocratiche, ecc.;
 - b. accompagnamento per acquisto farmaci, spesa, passeggiate e altre attività del tempo libero fuori dal domicilio;
 - c. compagnia in casa, attività di ascolto, condivisione nelle attività di riordino (sono escluse attività di pulizie), di preparazione e consumo dei pasti;
 - d. accompagnamento alla conoscenza e alla fruizione delle iniziative culturali, sociali e di svago proposte sul territorio comunale.
7. I destinatari delle prestazioni ausiliarie saranno individuati dal Servizio Welfare e coesione sociale tra gli utenti che presentano problematiche di solitudine per assenza e/o insufficienza della rete familiare e/o amicale e difficoltà nella gestione di alcuni aspetti della quotidianità che non trovano risposta nei servizi tradizionali.
8. L'esecuzione dell'appalto deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente capitolato e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara, nonché dell'offerta tecnica.

Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e dei documenti citati all'art. 2, comma 1.
2. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.
3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.
4. L'appaltatore ed il coordinatore di cantiere sono tenuti a collaborare fornendo ogni utile informazione richiesta dal Comune di Trento. Il soggetto attuatore ha la piena responsabilità dell'esecuzione del progetto di inserimento lavorativo e si impegna a rispettare le disposizioni dell'Agenzia del lavoro e dà ampia garanzia del rispetto delle stesse al fine di assicurare al Comune di Trento l'introito completo del contributo concesso, sostituendosi nel pagamento, nel caso di colpevole comportamento che ne causi direttamente od indirettamente la decadenza o la decurtazione o revoca.
5. L'appaltatore assume interamente l'obbligo dell'organizzazione amministrativa e tecnica necessaria per la realizzazione del progetto e si impegna a partecipare alle attività di monitoraggio organizzate dalla stazione appaltante nonché a predisporre e trasmettere le rendicontazioni economiche e sociali necessarie per il monitoraggio del progetto nel suo insieme.
6. Ogni onere e responsabilità direttamente o indirettamente riconducibile al rapporto di lavoro dipendente verrà ad instaurarsi fra il personale impiegato e l'appaltatore, che viene considerato quale unico ed esclusivo datore di lavoro per i fatti inerenti la presente scrittura, con esclusione ed esonero da ogni conseguenza e responsabilità del Comune di Trento.

7. L'appaltatore si impegna a realizzare il servizio e ad assumere meno lavoratori e capisquadra rispetto a quanto precisato al punto 2 dell'art. 2 in caso di approvazione del progetto da parte dell'Agenzia del Lavoro con un numero inferiore di lavoratori rispetto a quanto previsto dal presente capitolato.
8. L'appaltatore si impegna a provvedere agli adempimenti previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
9. L'appaltatore si impegna a far eseguire al personale assunto il progetto approvato dall'Agenzia del Lavoro seguendo le indicazioni fornite dall'Amministrazione comunale – Servizio Welfare e Coesione sociale.
10. In particolare, l'appaltatore è tenuto, secondo i termini indicati dalla stazione appaltante, a:
 - stipulare i contratti di lavoro con i lavoratori e i capisquadra ed inviare copia degli stessi al Servizio Welfare e coesione sociale;
 - compilare tempestivamente (lo stesso giorno di avvio del Servizio) nel sistema informatico dell'Agenzia del Lavoro il “rapportino di inizio cantiere” e di inviarne copia al Servizio Welfare e Coesione sociale, così come andranno tempestivamente assolte tutte le comunicazioni come previste nelle Disposizioni attuative;
 - organizzare il calendario e la turnistica in modo da erogare un servizio puntuale ai beneficiari individuati e segnalati dal Servizio Welfare e coesione sociale, comprensivo di incontri di conoscenza in fase di avvio degli interventi e incontri periodici di verifica;
 - partecipare ad eventuali incontri organizzati dal Servizio Welfare e coesione sociale.
 - registrare tramite time sheet o diversi strumenti di rilevazione, da concordare con il Servizio Welfare e coesione sociale, le attività svolte dai lavoratori e dai capisquadra. Detta documentazione dovrà essere trasmessa mensilmente secondo le modalità di seguito specificate;
 - fornire tempestivamente e secondo le indicazioni che saranno fornite dal Servizio Welfare e coesione sociale dati ed informazioni necessari per il regolare presidio e la rendicontazione del progetto;
 - trasmettere la documentazione, debitamente firmata dal legale rappresentante dell'ente appaltatore, di cui al presente comma e comunque richiesta nell'ambito del Servizio, tramite posta certificata.
11. Spetta all'appaltatore coordinare i rapporti amministrativi con quelli tecnici relativi ai compiti attribuiti al coordinatore di cantiere al fine di garantire il buon andamento dei lavori ed informare il Servizio Welfare e Coesione sociale su ogni circostanza utile per la corretta esecuzione delle attività e per la rendicontazione del progetto all'Agenzia del Lavoro.
12. L'appaltatore si impegna a corrispondere al personale assunto la retribuzione con le modalità stabilite a norma di legge e dai contratti di lavoro in vigore.
13. L'appaltatore deve essere dotato di adeguata sede amministrativa nel territorio del Comune di Trento, sufficientemente strutturata a livello organizzativo, sia per lo svolgimento delle prestazioni progettuali, sia per il sostegno ai soggetti deboli o svantaggiati impiegati nel progetto stesso.

Art. 4 – Obblighi a carico della Stazione appaltante

1. Il Servizio Welfare e coesione sociale del Comune di Trento provvede a:
 - programmare gli interventi previsti per il servizio ausiliario domiciliare, individuando in accordo con l'appaltatore, lo svolgimento delle attività anche presso abitazioni e luoghi di persone dimoranti negli altri comuni del Territorio Val d'Adige (art. 2, comma 5);
 - individuare e comunicare al coordinatore di cantiere i nominativi e i recapiti dei

destinatari del servizio;

- mettere a disposizione dei capisquadra mezzi di trasporto per attività di accompagnamento ed eventuali attività da svolgersi fuori dal territorio del Comune di Trento (art. 2, comma 5);
- verificare la corretta esecuzione dell'appalto;
- organizzare periodici incontri di monitoraggio con il coordinatore di cantiere il quale è tenuto alla partecipazione.

Art. 5 – Durata del contratto, valore stimato del contratto, corrispettivo

1. Il servizio ha inizio dalla data di stipulazione del contratto e ha una durata massima presunta di 20 mesi (8 mesi nel 2023 e 12 mesi nel 2024). Il servizio terminerà improrogabilmente il 31 dicembre 2024.
2. In ogni caso il contratto avrà durata massima pari a quella autorizzata dall'Agenzia del Lavoro.
3. La stazione appaltante ha la facoltà di richiedere all'aggiudicataria l'avvio del contratto in via anticipata tramite comunicazione PEC, applicando quanto previsto dall'art. 8 della Legge 120/2020 e dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.
4. Il valore del contratto è stato stimato, secondo quanto specificato nel documento "Relazione tecnica e perizia" allegato, considerando la durata dei lavori socialmente utili previsti dal progetto, la relativa consistenza organica, l'orario di lavoro richiesto, il contratto collettivo provinciale di riferimento per l'intervento 3.3.D, la remunerazione per il servizio svolto dal coordinatore di cantiere, i costi generali e di gestione.
5. Il prezzo del servizio sarà pari ai costi del lavoro (lavoratori, capisquadra e coordinatore), stimati dalla stazione appaltante, sommato ai costi generali e di gestione offerti dall'appaltatore, in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.
6. Il corrispettivo, nel limite massimo del prezzo di cui al comma 5, potrà essere rideterminato proporzionalmente in quota inferiore in caso di:
 - durata minore del progetto;
 - approvazione del progetto da parte dell'Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento con unità di lavoratori in numero inferiore.
7. La liquidazione del corrispettivo avverrà ogni bimestre sulla base del computo specifico:
 - del costo del lavoro sostenuto per ciascun lavoratore e caposquadra;
 - del costo in quota parte del coordinatore, pari al 13% del contributo riconosciuto dall'Agenzia del Lavoro all'Amministrazione comunale e calcolato sul costo retribuzione e oneri per i lavoratori ed i capisquadra,
 - della quota degli oneri relativi alle spese generali e di gestione dell'appalto.
8. In fase consuntiva anche la remunerazione relativa al coordinatore di cantiere verrà rideterminata in base al costo della manodopera effettivo.

Art. 6 – Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso. In quest'ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.
2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

Art. 7– Avvio dell'esecuzione del contratto, sospensione e modifica

1. Il direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.
2. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.
3. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'appaltatore.
4. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'appaltatore. Il verbale viene redatto e firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'appaltatore. Quando, nei casi previsti dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, il direttore dell'esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza; indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire e a tal fine può comunicare con l'aggiudicatario anche tramite PEC.
5. In ogni caso nel verbale di avvio di cui al precedente comma 4, deve essere dato atto che alla data, permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'appaltatore.
6. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
7. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

Art. 8 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore con rate bimestrali, successivamente al versamento da parte della cooperativa degli stipendi ai soggetti impiegati nell'intervento. Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo all'appaltatore, in fase esecutiva del contratto, trova applicazione quanto stabilito dall'art. 33 della L.p. 2/2016 in materia di correntezza retributiva, dal relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa.
2. L'accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale, da parte dell'appaltatore.
3. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.
4. In ogni caso, in conformità all'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
5. La non accettazione dei suddetti termini di pagamento dovrà essere comunicata dall'appaltatore, mediante specifica nota da inviare al seguente indirizzo servizio.welfare@pec.comune.trento.it. In tal caso il termine di pagamento formerà oggetto di specifica negoziazione fra le parti, fermo restando che in nessun caso l'Amministrazione accetterà termini di pagamento inferiori a 30 giorni dalla data di espletamento della procedura diretta ad accertare la conformità dell'esecuzione di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, alle prescrizioni del contratto stesso o dal ricevimento della fattura se il

ricevimento della stessa è successivo all'espletamento delle procedure di accertamento

6. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'accertamento della regolare esecuzione finale.
7. In ottemperanza a quanto disposto dal Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013, ai sensi della Legge 244/2007 art. 1, commi da 209 a 214, dal 31 marzo 2015 per il pagamento il fornitore dovrà emettere apposita fattura elettronica da trasmettere tramite il Sistema di Interscambio al Comune di Trento. La fattura elettronica dovrà contenere tassativamente alcuni codici che verranno comunicati in fase di stipulazione del contratto. L'Amministrazione non risponde dei ritardi conseguenti alla mancata indicazione in fattura elettronica di detti codici.
8. Le parti si danno reciprocamente ed espressamente atto che i termini sopra indicati sono sospesi nel caso in cui la fattura venga respinta perché incompleta, contestata o irregolare fiscalmente. In ottemperanza alle disposizioni sulla fatturazione elettronica di cui al D.M. 3 aprile 2013 n. 55, questa Amministrazione comunica di seguito il proprio Codice Univoco Ufficio: ERQ01K.
9. In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
10. In conformità all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5, il responsabile del procedimento invita per iscritto l'appaltatore a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore.
11. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. La fatturazione del corrispettivo, salvo patto contrario ai sensi dell'art. 24, comma 6, l.p. n. 23/1990, deve corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni indicate nel periodo precedente.

Art. 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

A mente dell'articolo 3, comma 9-bis della medesima L. 136/2010, le parti prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

Ai sensi del medesimo art. 3 della L. 136/2010, l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria imposti dalla normativa in parola ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'Amministrazione concedente. In ossequio alla normativa citata, la stazione appaltante si riserva di verificare peraltro che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al rapporto di cui al presente atto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in parola.

Art. 10 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante ha diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al successivo art.18.
3. La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempimenti contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 11 – Vicende soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 8 e 8 bis dell'art. 24 della legge provinciale n. 23/1990.

Art. 12 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016.
2. Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Art.13 – Subappalto

1. Il subappalto non è ammesso al fine di salvaguardare le finalità sociali del progetto, che richiede una gestione unitaria dello stesso a cura di un unico operatore economico.

Art. 14 – Tutela dei lavoratori, condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

1. L'appaltatore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti, nonché a dare compimento a quanto previsto dall'art. 3.
2. Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge provinciale n. 2/2016 e s.m., nonché della deliberazione di Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016, trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dall'Intesa collettiva provinciale di lavoro per i lavoratori occupati in "Progetti per l'accompagnamento all'occupabilità attraverso lavori socialmente utili", siglato il 01.10.2018 per i lavoratori e capisquadra impiegati per la realizzazione del progetto 3.3.D e del Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti delle Cooperative Sociali ed integrativo provinciale per le ulteriori figure professionali coinvolte per l'esecuzione del Servizio.

Art. 15 – DUVRI

1. Tenuto conto della natura dell'appalto, non sono previsti oneri per la sicurezza relativamente a rischi interferenziali, il cui importo è, dunque, pari a zero, in ogni caso, la stazione appaltante ha redatto il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) allegato al Capitolato d'appalto, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, considerando che l'esecuzione del Servizio avverrà prevalentemente presso il domicilio degli utenti.
2. L'appaltatore è tenuto a presentare la documentazione di cui all'allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., in particolare il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi – allegato al Capitolato Speciale d'Appalto) allegato al capitolato, completato per le parti di propria competenza, procedendo entro il medesimo termine a tutti gli adempimenti previsti dal citato DUVRI.

Art. 16 – Obblighi assicurativi

1. Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.
2. In relazione a quanto sopra, l'appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.
3. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

Art. 17 – Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs 50/2016.

2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
4. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

Art. 18 – Penali

1. In caso di ritardo nell'espletamento delle prestazioni di cui al presente capitolato è applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo.
2. In caso di inadempimento delle prestazioni dedotte in contratto, si applica una penale massima di Euro 100,00.
3. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio.
4. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
5. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva.
6. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 19, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 18 bis – Clausola di forza maggiore

1. Per "forza maggiore" si intende il verificarsi di un evento o di una circostanza che impedisce o preclude ad una parte l'adempimento di una o più delle sue obbligazioni contrattuali a meno che la stessa non dimostri che:
 - a) l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
 - b) l'impedimento non poteva essere ragionevolmente previsto al momento della conclusione del contratto o dell'avvio dell'esecuzione della prestazione;
 - c) gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere evitati o superati dalla parte interessata secondo la diligenza del buon padre di famiglia.

In assenza di prova contraria si ritengono oggettivamente soddisfatte le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) all'avverarsi dei seguenti eventi:

- guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di nemici stranieri, ampia mobilitazione militare;
- guerra civile, sommossa, ribellione e rivoluzione, instaurazione di un potere militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;
- restrizioni valutarie e commerciali, embarghi, sanzioni;

- epidemie, calamità naturali o altri eventi naturali estremi;
 - esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, interruzione prolungata dei trasporti, delle telecomunicazioni, dei sistemi informativi o dell'energia;
 - perturbazioni generali del lavoro quali boicottaggio, sciopero e serrata, rallentamento deliberato del ritmo di lavoro (go-slow), occupazione di fabbriche e locali.
2. L'appaltatore deve anche comprovare la condizione di cui alla lettera c) mediante invio tempestivo al Direttore dell'esecuzione di idonea documentazione probatoria.
 3. Il Direttore dell'esecuzione valuta la sussistenza delle tre condizioni di cui ai commi precedenti redigendo apposito verbale in contraddittorio con l'appaltatore, autorizzando una sospensione del contratto ovvero concordando dei rimedi alternativi, senza necessità di stipulare specifico atto aggiuntivo.
 4. La parte che invochi con successo la presente clausola è esonerata dall'obbligo di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali, nonché da ogni responsabilità per danni o da qualsiasi altro rimedio convenzionale (es. penali), per l'inadempimento dal momento in cui l'impedimento causa l'impossibilità di adempiere.
 5. In mancanza di tempestiva comunicazione, gli effetti dell'esonero di responsabilità di cui al precedente comma, decorrono dal momento in cui la comunicazione è stata notificata all'altra parte anche per mezzo di PEC.
 6. Qualora l'effetto dell'inadempimento o dell'evento invocato sia temporaneo, le suddette conseguenze si applicheranno solo fino a quando l'inadempimento invocato preclude all'altra parte interessata l'adempimento.
 7. Qualora la durata dell'impedimento invocato abbia l'effetto di privare sostanzialmente le parti contraenti di ciò che avevano ragionevolmente diritto di attendersi in forza del contratto, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere lo stesso dandone comunicazione all'altra dopo la fissazione di un termine finale essenziale.

Art. 19 – Risoluzione del contratto e recesso

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 ed ai sensi del comma 3, del medesimo articolo, si procederà alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
 - a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - b) ingiustificata sospensione del servizio;
 - c) subappalto non autorizzato;
 - d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 12 del presente capitolato;
 - e) il non aver iniziato o concluso l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro 10 giorni dal termine previsto contrattualmente o richiesto dalla stazione appaltante;
 - f) mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - g) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 18 del presente capitolato;
 - h) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - i) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;

- l) mancato rispetto di quanto offerto nell'offerta tecnica.
2. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.
3. In caso di risoluzione all'appaltatore saranno addebitati gli oneri derivanti da eventuali azioni di rivalsa per danni in conseguenza dell'inadempimento degli impegni contrattuali. Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà regolarmente notificato all'Appaltatore secondo le vigenti disposizioni di legge.
4. E' sempre facoltà del Comune di non avvalersi della clausola risolutiva espressa e di agire per il corretto adempimento del contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
5. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs 50/2016.

Art. 20 – Codice di comportamento e disposizione anticorruzione

1. L'Appaltatore è tenuto nell'esecuzione del contratto al rispetto degli obblighi derivanti dal CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI TRENTO approvato con delibera di Giunta comunale n. 220 di data 10.11.2014, aggiornato con delibera di Giunta comunale n. 380 di data 27.12.2022 (rinvenibile sul sito dell'Amministrazione comunale – www.comune.trento.it) e dovrà impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto/revoca dell'affidamento dell'incarico.
2. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
3. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del comune di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Art. 21 – Riservatezza e trattamento dei dati personali

1. I dati e le notizie di cui l'Appaltatore verrà a conoscenza nell'espletamento del servizio sono segreti e riservati.
2. L'Appaltatore è tenuto all'osservanza del segreto d'ufficio sul contenuto degli atti e dei documenti nonché sui fatti e sulle notizie di qualunque tipo sia venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento del servizio.
3. L'Appaltatore è tenuto a dare istruzioni al proprio personale affinché tutte le informazioni acquisite in occasione dello svolgimento del servizio vengano considerate riservate e come tali vengano trattate.
4. Il Comune di Trento e l'appaltatore sono tenuti al rispetto e all'applicazione della normativa in vigore in materia di trattamento di dati personali (Regolamento UE 2016/679; decreto legislativo n. 196/2003).
5. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, l'Appaltatore è nominato responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti per lo svolgimento del servizio. Il rapporto è disciplinato da specifico atto di nomina predisposto dal titolare del trattamento (Comune di

Trento), allegato parte integrante del contratto da stipularsi tra il Comune di Trento e l'Appaltatore

6. Lo schema dell'atto di nomina è allegato al presente capitolato.

Art. 22 – Spese contrattuali

1. Le spese occorrenti per la stipula del contratto, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico dell'appaltatore.

Art. 23 – Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

Art. 24 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parti integranti e sostanziali del contratto di appalto i seguenti documenti:

- relazione tecnica e perizia;
- capitolato d'appalto;
- offerta tecnica ed economica dell'appaltatore;
- decreto di nomina dell'appaltatore a responsabile del trattamento dati personali

Art. 25 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

- a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;
- b) la legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni”;
- c) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”;
- d) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche ed integrazioni;
- e) il Documento degli interventi di politica del lavoro della XVI legislatura, approvato dalla Commissione provinciale per l'impiego con deliberazione n. 447 del 21.01.2020 e adottato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 75 del 24.01.2020, successivamente integrato e modificato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2039 del 26 novembre 2021 e con deliberazione della Giunta provinciale n. 2476 del 22 dicembre 2022;
- f) le Disposizioni attuative dell'Intervento 3.3.D (di seguito Disposizioni), approvate con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 36 del 21 ottobre 2020 e successivamente modificate con deliberazioni n. 20 del 2 novembre 2021, n. 2 del 26

gennaio 2022, n. 7 dd. 09.03.2022 e n. 25 dd. 23.11.2022;

- g) il D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»”;
 - h) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“, come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
 - i) la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
 - j) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
 - k) la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
 - l) il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”;
 - m) le norme del codice civile.
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
 3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 26 – Norma di chiusura

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.



COMUNE DI TRENTO

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI Mod. 8 - DUVRI

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008

Datore di lavoro committente	COMUNE DI TRENTO – Servizio Welfare e coesione sociale
Datore di lavoro ditta appaltatrice	
Luogo intervento	Domicilio degli utenti (in via prevalente)
Descrizione lavori	SERVIZIO DI ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO 3.3.D “SERVIZI AUSILIARI DI TIPO SOCIALE” DEL COMUNE DI TRENTO 2023-2024 (periodo: _____)

Committente
(Timbro)

Appaltatore
(Timbro)

.....

.....

Trento, _____

Compilato da:

.....

STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Il DUVRI comprende:

parte 8.1: frontespizio DUVRI con soggetti coinvolti e descrizione luogo e tipo di intervento;

parte 8.2: descrizione struttura ed istruzioni di compilazione;

parte 8.3: informazioni sui requisiti tecnico-professionali che la ditta appaltatrice fornisce all'Ente committente;

parti 8.4: informazioni che il datore di lavoro committente fornisce alla ditta appaltatrice in merito ai rischi specifici nel proprio ambiente di lavoro;

parte 8.5: verbale di cooperazione e coordinamento da compilare congiuntamente dai datori di lavoro committente, ospitante e appaltatore, prima dell'inizio dei lavori.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

- 1) Il presente DUVRI dovrà essere compilato dal datore di lavoro committente e sottoscritto dal datore di lavoro della ditta appaltatrice;
- 2) Il datore di lavoro committente fornirà il DUVRI con le informazioni relative all'ambiente di lavoro nel quale sarà previsto operare (parte 8.4) richiedendo alla/le ditta/e interessata/e di completarlo con le informazioni circa l'idoneità tecnico-professionale (parte 8.3) delle stesse, eventualmente supportate da opportuna documentazione. Il DUVRI completato e sottoscritto dovrà quindi essere restituito in originale al datore di lavoro committente;
- 3) Il DUVRI sarà completato, prima dell'inizio del servizio, con il verbale di cooperazione e coordinamento (parte 8.5) da compilare congiuntamente dai datori di lavoro committente e appaltatore o loro collaboratori;
- 4) Il presente DUVRI, in copia cartacea firmata dagli interessati all'attività, sarà tenuto dal datore di lavoro committente;
- 5) Il presente DUVRI sarà aggiornato con indicazione di eventuali nuovi rischi e misure di prevenzione e protezione, oppure di nuovi soggetti interessati, a cura del compilatore.

**INFORMAZIONI CHE LA DITTA APPALTATRICE FORNISCE ALL'ENTE COMMITTENTE
RELATIVAMENTE ALL'IDONEITA' TECNICO-PROFESSIONALE PROPRIA E DEGLI
OPERATORI IMPIEGATI, AI SENSI DELL' ART. 26 DEL D.LGS. 81/08.**

(DA COMPILARE A CURA DELLA DITTA APPALTATRICE CON L'OBBLIGO DI COMPLETARE TUTTI I CAMPI)

Ditta e Sede legale : _____

Responsabile Servizio di prevenzione e protezione : _____

Rappresentante dei lavoratori : _____

Numero degli operatori previsti per l'esecuzione del servizio:

Mezzi ed attrezzature utilizzati o disponibili per l'esecuzione del servizio:

Dispositivi di protezione individuale in dotazione agli operatori:

Indicazioni circa la formazione professionale degli operatori:

Altre informazioni relative ai rischi che l'appaltatore ritiene di poter introdurre negli ambienti di lavoro del committente e sulle misure di prevenzione che intende adottare per eliminare e/o ridurre i rischi da interferenza:

Si allegano ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08:

- 1) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- 2) autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445;

Il datore di lavoro ditta appaltatrice
(Timbro e firma leggibile)

data compilazione _____

INFORMAZIONI CHE L'ENTE COMMITTENTE FORNISCE ALLA DITTA APPALTATRICE IN MERITO AI RISCHI SPECIFICI PRESENTI NEL PROPRIO AMBIENTE DI LAVORO, AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.LGS. 81/08.

(DA COMPILARE A CURA DEL **DATORE DI LAVORO COMMITTENTE**)

Ente: **COMUNE di TRENTO**

Sede legale: **via Belenzani, 19 38100 TRENTO**

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: ing. Tiziano Bonella

Rappresentante dei lavoratori: Marchese Yeralda Mela

Contratto di appalto per: **GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DI CONTESTO**

A) INFORMAZIONI GENERALI

Descrizione del servizio oggetto di appalto:

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di attuazione dell'Intervento 3.3.D: "Progetti occupazionali in lavori socialmente utili per accrescere l'occupabilità e per il recupero sociale di persone deboli" di cui al Documento degli interventi di politica del lavoro della XVI legislatura, approvato dalla Commissione provinciale per l'impiego con deliberazione n. 447 del 21.01.2020 e adottato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 75 del 24.01.2020, da ultimo modificato con deliberazione n. 2476 del 22 dicembre 2022.

L'Intervento si colloca nel settore dei servizi ausiliari di tipo sociale a domicilio con carattere temporaneo, compatibile con il grado di debolezza o svantaggio del lavoratore o particolari servizi necessari per il recupero del lavoratore ed è finalizzato a:

- promuovere l'inserimento di persone in situazione di fragilità sociale e lavorativa;
- sostenere utenti del Servizio Welfare e coesione sociale che stanno vivendo un periodo di grande difficoltà e solitudine e che necessitano di un supporto nella vita quotidiana.

Le prestazioni specifiche verranno realizzate nell'ambito del territorio del Comune di Trento ed in particolare presso le abitazioni di utenti del Servizio Welfare e coesione sociale che stanno vivendo un periodo di grande difficoltà e solitudine e che necessitano di un supporto nella vita quotidiana.

Le attività da realizzare prevalentemente sono:

- accompagnamento per visite mediche, incombenze burocratiche, ecc.;
- accompagnamento per acquisto farmaci, spesa, passeggiate e altre attività del tempo libero fuori dal domicilio;
- compagnia in casa, attività di ascolto, condivisione nelle attività di riordino (sono escluse attività di pulizie), di preparazione e consumo dei pasti;
- accompagnamento alla conoscenza e alla fruizione delle iniziative culturali, sociali e di svago proposte sul territorio comunale.

Previo accordo con il Servizio Welfare e coesione sociale le attività di potranno essere svolte, dai due capisquadra, anche al di fuori del territorio comunale. Analogamente, in caso di necessità e per situazioni particolari, le attività potranno essere realizzate anche presso il domicilio di utenti residenti negli altri comuni facenti parte del Territorio Val d'Adige.

Modalità organizzative del servizio:

L'Appaltatore esegue le attività tramite l'inserimento occupazionale di n. 14 lavoratori a 20 ore settimanali e di n. 2 capisquadra a 35 ore settimanali, individuati dal Comune di Trento fra gli iscritti in apposite liste approvate dall'Agenzia del Lavoro. Il rapporto di Lavoro è disciplinato dall'Intesa collettiva provinciale di lavoro per i lavoratori occupati in "Progetti per l'accompagnamento all'occupabilità attraverso lavori socialmente utili", siglato il 01.10.2018, secondo quanto disposto nelle Disposizioni attuative dell'Intervento 3.3.D e del Capitolato d'appalto.

Tipologia locali dove sarà eseguito il servizio:

L'erogazione del servizio viene di norma espletata presso il domicilio dell'utente e, presso spazi collettivi esterni (es. ambulatori, studi medici, uffici pubblici, strutture ospedaliere per specifiche mansioni, ecc.). Può avvenire anche presso comunità religiose o laiche, presso parchi e comunque luoghi di fruizione pubblica.

Come specificato negli atti di gara, rilevato quanto sopra, i costi relativi al rischio da interferenze sono da ritenersi pari a 0 (zero).

B) INFORMAZIONI SPECIFICHE

Con riferimento all'erogazione dei servizi ausiliari di tipo sociale a domicilio presso il domicilio degli utenti, i possibili rischi attengono a problematiche igienico-sanitarie e/o strutturali e di impiantistica degli immobili dove vivono gli stessi.

L'Appaltatore è tenuto a segnalare al Comune di Trento condizioni/situazioni di rischio grave e immediato presenti all'interno dell'abitazione dell'utente che autorizzano a sospendere il servizio.

Con riferimento ai rischi per esposizione al virus pandemici il presente documento verrà aggiornato sulla base dell'andamento effettivo della pandemia e al perdurare dello stato di emergenza.

Il datore di lavoro committente
(Timbro)

data compilazione _____

VERBALE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

(da redigere fra **committente, ospitante e ditta appaltatrice** prima dell'inizio dei lavori)

N° _____ del _____

Sono presenti per il **Comune di Trento**:

il Sig. _____ in qualità di incaricato dal datore di lavoro committente

il Sig. _____ in qualità di incaricato dal datore di lavoro ospitante

il Sig. _____ in qualità di _____

è presente per la **ditta appaltatrice**:

il Sig. _____ in qualità di _____

ed inoltre:

il Sig. _____ in qualità di incaricato dal datore di lavoro di _____

il Sig. _____ in qualità di incaricato dal datore di lavoro di _____

Tra le persone sopra specificate si è tenuto un incontro, al fine di promuovere la cooperazione ed il coordinamento di cui all'art. 26 del D.Lgs 81/08 per i lavori di seguito citati ed affidati a ciascun soggetto o ditta appaltatrice:

I lavori in questione non verranno svolti in regime di contemporaneità con le operazioni svolte dai lavoratori del Comune.

I lavori in questione verranno svolti in regime di contemporaneità con le operazioni svolte dai lavoratori del Comune. Allo scopo di evitare rischi per tutti i lavoratori dovrà essere dato seguito all'azione di coordinamento di cui il presente atto fa parte integrante.

Con la firma riportata in calce tutte le parti attestano quindi:

- di aver preso atto delle informazioni, reciprocamente scambiate attraverso i documenti costituenti il DUVRI, sui rischi specifici esistenti/introdotti nell'ambiente in cui verranno eseguiti i lavori nonché sulle misure di prevenzione, protezione e di emergenza adottate in relazione alle attività svolte, al fine di eliminare o ridurre i rischi dovuti alle eventuali interferenze tra le attività stesse;

- l'avvenuta cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- l'avvenuto coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti lavoratori o cittadini;

- che rimane a carico di ogni impresa la valutazione e l'adozione di idonee misure di prevenzione inerenti i rischi propri dell'attività.

Con la firma riportata in calce tutte le parti attestano inoltre che durante questo incontro sono state evidenziate le criticità sotto riportate e disposte le relative misure di prevenzione e protezione:

Criticità:

Misure di prevenzione e protezione:

per il Committente

.....

per l'Appaltatore

.....



COMUNE DI TRENTO

Segreteria Generale

via Belenzani, 19 | 38122 Trento
tel. 0461 884830 | fax 0461 884288
segreteria generale.comune.tn@cert.legalmail.it
Orario di apertura al pubblico:
lunedì-venerdì 8.30-12.00
lun. mar. mer. 8.³⁰-12/14.³⁰-16 gio. 8-16 ven. 8.³⁰-12

Numero di protocollo associato al documento
come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20).
Data di registrazione inclusa nella segnatura di
protocollo.

n.

OGGETTO: _____.

Nomina a responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti per la gestione del servizio _____

Il SINDACO

in qualità di rappresentante legale del Comune di Trento,
Titolare del trattamento dei dati

visto il Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

preso atto che il suddetto Regolamento stabilisce che:

- “qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato” (art. 28, paragrafo 1);
- “i trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento” (art. 28, paragrafo 3);
- è “responsabile del trattamento la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento” (art. 4, paragrafo 1, punto 8);

visto che nello svolgimento dei propri compiti istituzionali l'Amministrazione si avvale dell'attività di altri soggetti;

vista la _____ n. _____ con cui _____;

preso atto che, a seguito _____, il servizio in parola è stato affidato a _____.

rilevato che, ai fini dello svolgimento del servizio in parola, _____ tratta dati personali di cui è titolare l'Amministrazione comunale;

preso atto che il presente decreto è allegato parte integrante del contratto da stipularsi tra Comune di Trento e _____, avente ad oggetto la gestione del servizio di assistenza domiciliare e di contesto;

vista la legge regionale n. 2/2018;

visto lo Statuto comunale;



SISTEMA DI GESTIONE
SICUREZZA CERTIFICATO



UNI ISO 45001:2018

Sede legale:

via Belenzani, 19 | 38122 Trento I.C.F. e P. IVA: 00355870221
tel. 0461/884111 | fax 0461/889370 | www.comune.trento.it

COMUNE DI TRENTO



decreta di nominare

con sede legale a _____ in via _____

Responsabile del trattamento dati, effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per la gestione del servizio _____

Il trattamento è effettuato da _____ a decorrere dalla data del presente decreto e fino al _____.

I dati personali sono trattati da _____ esclusivamente per la gestione del servizio di assistenza domiciliare e di contesto.

Il trattamento ha ad oggetto le seguenti categorie di dati personali:

- dati personali ordinari (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, situazione familiare, numero di telefono, email, codice fiscale);
- dati particolari (origine razziale o etnica, stato di salute);
- dati giudiziari (condanne penali, reati, misure di sicurezza);
- dati finanziari (situazione economica, finanziaria, patrimoniale, fiscale).

Il trattamento riguarda le seguenti categorie di interessati: cittadini/utenti; soggetti con rapporti funzionali o di dipendenza con il Comune di Trento o con altri enti o amministrazioni.

_____, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, è autorizzato ad affidare specifiche attività di trattamento ad altri responsabili.

_____, in qualità di Responsabile del trattamento, si obbliga a informare il titolare del trattamento della scelta effettuata e di eventuali successive modifiche riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento. Il titolare del trattamento può opporsi a tale scelta e a tali modifiche.

Nel caso in cui il Responsabile del trattamento ricorra ad un altro Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento, a tale altro Responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente atto per il Responsabile del trattamento, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE 2016/679.

_____, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare.

Con la sottoscrizione del presente atto, _____, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, si obbliga a:

- mettere in atto tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire ed es-



- sere in grado di dimostrare che il trattamento è effettuato conformemente al Regolamento UE 2016/679;
- individuare secondo idonee modalità, i soggetti autorizzati al trattamento (incaricati del trattamento dei dati) che agiscono sotto la sua autorità;
 - impartire le disposizioni organizzative e operative e fornire agli incaricati le istruzioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati, eseguendo gli opportuni controlli;
 - provvedere alla formazione e tenuta del registro delle categorie di attività di trattamento svolte per conto del Titolare;
 - designare un Responsabile della protezione dei dati, se previsto dall'art. 37 del Regolamento UE 2016/679;
 - adottare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell'art. 32 Regolamento UE 2016/679;
 - collaborare con il titolare per la predisposizione e l'aggiornamento della valutazione dei rischi e della valutazione di impatto del trattamento sui diritti e sulle libertà fondamentali delle persone fisiche;
 - collaborare con il titolare per la predisposizione, ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679, dell'informativa agli interessati, della modulistica e delle altre forme idonee di informazione, inerenti il proprio servizio;
 - garantire il rispetto delle misure e degli accorgimenti relativi alle attribuzioni degli Amministratori di sistema;
 - assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo dello stesso di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento UE 2016/679;
 - assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 Regolamento UE 2016/679, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
 - informare tempestivamente il Titolare di ogni violazione di dati personali trasmettendo copia della relativa documentazione e collaborare con il Titolare, se ne ricorre il caso, per la notificazione all'Autorità di controllo e/o la comunicazione agli interessati della violazione di dati personali;
 - cancellare o restituire tutti i dati personali trattati al momento della cessazione del contratto di servizio a richiesta del Titolare, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
 - mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 del Regolamento UE 2016/679;
 - consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto dallo stesso incaricato e fornire al Titolare, se richiesto, una relazione sulle attività di trattamento svolte e sulle misure di sicurezza adottate;
 - tenere indenne e manlevato il Titolare da ogni responsabilità o danno anche nei confronti di terzi che derivi dal trattamento di dati personali svolto per e nell'ambito del servizio affidato.